



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 959

DETERMINAZIONE

del 19 dicembre 2025

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ANNI 2026-2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL SOLE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9847A972A.

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- gli impianti elettrici Enel Sole sono costituiti prevalentemente da punti luce insistenti su sostegni e palificazioni di proprietà della società Enel s.p.a. e-distribuzione, utilizzati per la rete di distribuzione del servizio di erogazione di energia elettrica alle utenze;
- gli impianti di pubblica illuminazione Enel Sole non dispongono di linee di alimentazione indipendenti e dedicate, e sono alimentati energeticamente dalle numerose linee elettriche di proprietà della società Enel s.p.a. e-distribuzione;
- le linee di alimentazione a cui la pubblica illuminazione Enel Sole è accessoria, debbono per loro natura funzionale considerarsi permanentemente in tensione e prive di alcun sezionamento e/o organo di manovra;
- le forniture di energia elettrica di tali impianti, non disponendo di un gruppo di misura dedicato alla linea di illuminazione pubblica, sono sottese a contratti di fornitura forfettari (art. 9.5 della deliberazione ARERA ARG/elt 29/08);
- a far data dal 01/08/1999, a seguito del conferimento del ramo di azienda inherente il settore della pubblica illuminazione, Enel Sole s.r.l. è subentrata a Enel s.p.a. nella proprietà dei n. 412 punti luce presenti sul territorio comunale, e quindi anche nel contratto di gestione in essere tra Enel s.p.a. e il Comune;
- Enel Sole S.r.l., dalla data del suddetto subentro ha effettuato, senza soluzione di continuità, la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà, percependo il relativo canone mensile del comune di Mondovì in virtù della predetta convenzione.

La società Enel Sole S.r.l., con sede legale a Roma (RM), in via Luigi Boccherini 15 (C.F. 02322600541), provvede attualmente alla gestione e manutenzione dei suddetti impianti.

Al fine di non incorrere nell'interruzione di pubblico servizio, la sua prosecuzione oltre i termini previste è disciplinata dal D.L. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. 27/2012

“Misure urgenti per la promozione della concorrenza nei Servizi Pubblici locali” che ha aggiornato la L. 148/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, la quale all’Art. 4 comma 32 ter: “*al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi stessi assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale ...alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto omissis. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo;*”

Dato atto che:

- per poter intervenire autonomamente a cura dell’Ente sugli impianti di cui trattasi occorrerebbe acquisire preventivamente la proprietà della componente Enel Sole, individuare un soggetto manutentore subentrante, sottoscrivere il regolamento di esercizio trilaterale tra Pubblica Amministrazione, la Società e-distribuzione (proprietaria delle linee e dei sostegni) ed il soggetto manutentore subentrante da individuarsi secondo le procedure D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- tali procedure, quali l’identificazione del soggetto subentrante nella manutenzione, qualificazione del medesimo presso e-distribuzione e sottoscrizione del regolamento di esercizio implicano tempi tecnici non attuabili nel breve periodo tenuto conto della necessità di garantire il servizio essenziale della pubblica illuminazione.

Visti:

- la richiesta della Pubblica Amministrazione di cui al prot. n. 19804 del 14/05/2025 avente ad oggetto “impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole nel Comune di Mondovì. Richiesta del valore residuo contabile ex D.L. 1/2012 art. 25 commi 6 e 7 convertito con L. n. 27/2012”;
- il riscontro Enel Sole prot. n. 24082 del 11/07/2025, contenente la trasmissione del residuo contabile;
- la nota di Enel Sole prot., nr. 37214 del 23/10/2025, contente la proposta di cessione della proprietà insistente sul territorio del Comune di Mondovì per l’importo di € 11.453,00 oltre IVA 10% e rilevato che la proposta implica i complessi adempimenti e valutazioni di natura tecnica e giuridica come disamina ai precedenti capoversi.

Rilevato inoltre che:

- l’eventuale acquisizione della proprietà comporterebbe il trasferimento delle responsabilità civili e penali derivanti dalla conduzione del servizio essenziale di pubblica illuminazione in capo all’Ente ed ai preposti Uffici della Municipalità;
- per procedere ad una puntuale valutazione della proposta di cessione degli impianti di pubblica illuminazione di attuale proprietà di Enel Sole occorrono elementi tecnico-economici non attualmente nella disponibilità documentale dell’ente;
- non sussistono attualmente gli elementi per poter procedere nel breve periodo.

Preso atto che:

- finanziare il servizio rientra nelle competenze e negli adempimenti in carico agli uffici della Pubblica Amministrazione ancorché garantire la conduzione di impianti efficienti nell’interesse della collettività del Comune di Mondovì e dei fruitori;
- al fine di non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio, rilevata l’inerzia nel produrre a cura di Enel sole una proposta del contratto ponte citato nel prot. Enel sole nr. 37214 del 23/10/2025;

Atteso che:

- negli esercizi 2024/2025 l'ultimo impegno di spesa per il servizio reso da Enel Sole risulta pari ad € 12.360,00 annui oltre IVA 22% (D.D. n. 854 del 13/12/2023).
- è pervenuta al prot. 3678/2025 - comunicazione da parte di Enel Sole S.r.l. per l'adeguamento del canone di gestione, a norma di contratto, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal mese di Gennaio 2025, che ha comportato un aumento del canone dello 0,8%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 82/2025 è stato quindi integrato in tal senso l'impegno annuale di spesa € 121,00 (arrotondato all'euro);
- la società si è detta disponibile a praticare gli stessi importi canone anche per il biennio 2026-2027.

RITENUTO necessario quindi affidare il servizio di manutenzione ordinaria per garantire l'efficienza del servizio di pubblica illuminazione su un numero complessivo di 412 punti luce a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2027, considerato che l'incarico di cui alla Det. n. 854/2023 scade il 31/12/2025.

Rilevato che l'intervento in oggetto rientra nell'ambito delle iniziative programmate nel bilancio corrente per il trasporto e diritto alla mobilità in coerenza con gli obiettivi strategici e operativi previsti dal DUP 2026/2028 per la missione 10 - programma 05.

Dato atto che il Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è l'ing. Francesco Mazza, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici.

Richiamati:

- l'art. 50 del suddetto decreto, al comma 1 lett. b), che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
- l'art. 17, comma 2 dello stesso decreto il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto riguardante la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Accertato che in relazione al disposto di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, per l'avvio della procedura in oggetto, è stata verificata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta congrua la spesa per il servizio erogato dalla società Enel Sole s.r.l. con sede legale a Roma, via Luigi Boccherini 15 (C.F. 02322600541) e che la stessa garantisce, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, adeguata idoneità professionale, capacità economica finanziaria proporzionata all'oggetto del servizio.

Dato atto che la spesa trova copertura sugli stanziamenti previsti in bilancio finanziario al capitolo n. 1590/2 del bilancio 2025/2027 esercizi 2026 e 2027;

Visto l'art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) con il presente affidamento si intende procedere all'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole S.r.l. promiscui elettricamente e meccanicamente alle infrastrutture di proprietà di e-Distribuzione" a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2027;
- b) il contratto avrà per oggetto il servizio di cui al precedente punto sarà a CORPO, e verrà perfezionato mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;

Richiamato l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 5 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 il RUP ritiene di non richiedere garanzie definitive all'operatore economico individuato in ragione della tipologia e all'importo dell'affidamento, nonché della comprovata esperienza dell'operatore economico stesso nell'ambito degli interventi in oggetto.

Considerato che per il presente procedimento si è proceduto, a norma delle vigenti norme, alla generazione del CIG: B9847A972A.

Richiamata altresì la legge 136/2010 e s.m. i.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. **Di dare atto** che il presente provvedimento costituisce atto di affidamento diretto alla ditta Enel Sole S.r.l. di Roma (RM), del servizio di manutenzione ordinaria per garantire

l'efficienza del servizio di pubblica illuminazione su un numero complessivo di 412 punti luce sul territorio comunale a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2027, per l'importo complessivo a corpo (24 mensilità) di € 24.917,76 oltre IVA al 22%, per un totale di € 30.399,66.

2. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 30.399,66 sul cap. n. 1590/2 del bilancio 2025/2027 suddividendola nel seguente modo: € 15.199,83 esercizio 2026 ed € 15.199,83 esercizio 2027, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: **U.1.03.02.09.008**.
3. **Di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire i seguenti indirizzi:
 - eventuale risoluzione anticipata rispetto al 31/12/2027:
in relazione al servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà concessa come per legge di avvalersi della risoluzione contrattuale unilaterale, anticipata rispetto alla scadenza prevista, senza onere alcuno con il preavviso di 30 giorni solari e consecutivi antecedenti gli intenti e previa acquisizione della proprietà ed adempimenti come in epigrafe;
 - rinnovo contrattuale:
nell'ipotesi in cui non sia stato possibile procedere all'acquisizione della proprietà Enel Sole S.r.l. come in epigrafe entro la data di scadenza del presente affidamento (31/12/2027), la Pubblica Amministrazione si riserva la facoltà di valutare un ulteriore affidamento pluriennale;
 - l'obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità.
4. **Di dare attuazione** all'art.1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
5. **Di dare altresì atto** che:
 - ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina a contrarre nei termini riportati in premessa;
 - le verifiche si sono concluse con esito positivo e che pertanto la presente determinazione è efficace ex art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **B9847A972A**;
 - l'affidatario, con il presente affidamento, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
 - l'affidatario dovrà svolgere il servizio a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2027;
 - il compenso verrà liquidato in seguito all'emissione di fatture mensili entro 30 giorni dalla data di emissione;
 - a norma dell'art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art.1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:

- a. determinare la somma da pagare;
 - b. determinare il soggetto creditore;
 - c. indicare la ragione e la relativa scadenza;
 - d. costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e s.m.i.;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
6. **Di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

LP/FM/SN

Mondovì, li 19 dicembre 2025

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa